



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

molo Vespucci, snc – 00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39 0766/366201 – fax +39 0766/366243

sito: www.portidiroma.it - mail: autorita@portidiroma.it

**PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL D.LGS 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
L'INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL "DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ALLA PROGETTAZIONE" (DIP) E DEL "PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA" (PFTE) DELL'INTERVENTO DENOMINATO
"DARSENA ENERGETICA GRANDI MASSE"**

C.I.G.: A01B50871D

C.U.P.: J39119000080005

DISCIPLINARE DI GARA

Termine di presentazione delle istanze di partecipazione:	10/11/2023 ore 12:00
Termine di presentazione dei quesiti:	31/10/2023 ore 12:00
Avvio della verifica delle istanze	15/11/2023 ore 10:00

Premesse

Il presente Disciplinare di prequalifica (nel prosieguo “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di Gara e contiene le norme integrative al Bando di Gara, relative alla modalità di partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'istanza di partecipazione, nonché ulteriori informazioni relative all'appalto che si intende affidare con la presente procedura.

In particolare, forma oggetto dell'appalto la redazione del “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP) e del “Progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) dell'intervento denominato “Darsena energetica grandi masse” nel Porto di Civitavecchia.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera a contrarre (Decreto del Presidente) n. 251 del 09/10/2023 ed avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.72 del D.Lgs n. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art 108 comma 2 lett.b) del D.lgs. 36/2023.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate all'Autorità di Sistema Portuale dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Ing. Maurizio Marini, Direttore Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle opere, Operazioni e Sicurezza di questa Autorità di Sistema Portuale. Contatto: marini@portidiroma.it.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto opera unitaria composta da prestazioni strettamente collegate.

La procedura ristretta viene indetta ai sensi delle seguenti norme principali:

Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice)

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 (ex Codice dei Contratti) emanato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e ss.mm.ii. limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore in base al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii per quanto vigente ed applicabile;

Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (Sicurezza sul Lavoro) e ss.mm.ii.;

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Decreto-Legge n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010 (Piano straordinario contro le mafie - Tracciabilità dei flussi finanziari);

Decreto Legislativo n. 159 del 06 settembre 2011 e ss.mm.ii. (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 117;

Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alle Delibere del Comitato Portuale n. 6 del 02.03.2015 e n. 22 del 27.07.2015 ed ai Decreti Presidenziali n. 57 del 12.03.2015 e n. 199 del 22.06.2015 per quanto applicabile;

D. M. (Giustizia) 17 giugno 2016, così come aggiornato ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ed alle condizioni contenute nella documentazione di gara – elencata al successivo paragrafo 4 “Documenti di gara” - parte integrante e sostanziale del Bando di Gara; le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

Le prescrizioni del presente Disciplinare di gara prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di:

Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità all'art. 107 co. 2 del D.Lgs 36/2023

Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 108 co. 10 del D.Lgs 36/2023 tale facoltà verrà esercitata entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte

Non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta l'aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 17 co. 3 del D.Lgs 36/2023 la durata massima del procedimento è pari a dieci mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 co. 1 lett. B) – Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica". Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco fornitori e delle gare telematiche dell'Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo: <https://portidiroma.acquistitelematici.it> .

A tal fine, gli Operatori Economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione *online* sul sistema per il rilascio della *password* che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.

La Procedura è strutturata in due fasi:

- a. in una prima fase di prequalifica, viene verificato il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione previsti nel presente disciplinare, degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione. Sul punto si rimanda a quanto specificato nel presente disciplinare;
- b. in una seconda fase, all'esito della prima, gli operatori ammessi a partecipare saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica, corredata dalla documentazione e dalle eventuali ulteriori dichiarazioni, mediante lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni espressamente indicati nella suddetta lettera/disciplinare di invito.

1. Oggetto e tipologia dell'appalto – Breve descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'oggetto dell'appalto consiste nello svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alla redazione del "Documento di indirizzo alla progettazione" (DIP) e del "Progetto di fattibilità tecnico-economica" (PFTE) dell'intervento "Darsena energetica grandi masse", il tutto come

meglio descritto nell'elaborato "Relazione tecnico-metodologica del servizio".

Sono comprese nell'appalto le attività indicate nel citato documento, tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara.

La Stazione Appaltante si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la insindacabile facoltà di introdurre modifiche, all'atto esecutivo, che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita del servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.

La gara per l'affidamento del contratto è indetta sulla base della documentazione allegata, con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

2. Importo del servizio, categorie, modalità di pagamento del corrispettivo

L'importo complessivo a base d'asta è previsto in € 2.399.118,78 (euro duemilionitrecentonovantanovecentodiciotto/78) oltre spese e oneri accessori pari a € 119.955,94 per un totale di € 2.519.074,72, non imponibile ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, come da tabella che segue.

L'importo della progettazione (DIP e PFTE) posto a base di gara e è stato calcolato in parte ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato, come nel seguito meglio dettagliato nella tabella :

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Compenso al netto di spese ed oneri accessori	Spese ed oneri accessori (5,00%)
D.01	VIIc	0,65	300.000.000,00	QaI.02 - QbI.01 - QbI.02 - QbI.04 - QbI.06 - QbI.08 - QbI.09 - QbI.11 - QbI.12 - QbI.13 - QbI.16 - QbI.17 - QbI.18 - QbII.03 - QbII.24	2.399.118,78	119.955,94
Totale comprensivo di spese e oneri					2.519.074,72	

L'appalto è finanziato con fondi ministeriali di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 308 del 29.09.2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 4.11.2022 al n. 2985.

Il contratto del servizio di ingegneria e architettura è stipulato "a corpo".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. del 09 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D.lgs. del 09

novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

La stazione appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta.

Entro 15 giorni dall'effettivo avvio del servizio potrà essere erogata un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'art. 125, comma 1 del Codice.

3. Termini per l'esecuzione del servizio

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio in argomento è di 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi, esclusi gli intervalli temporali necessari alle fasi approvative, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, desunta da apposito verbale, così suddivisi:

- “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP) giorni 90 (novanta)
- “Progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) giorni 120 (centoventi)

Eventuali adeguamenti e/o integrazioni in fase di verifica preventiva ex art. 42 e all. I.7 del D.Lgs. 36/2023 dovranno essere recepiti dall'operatore economico, che dovrà fornire gli elaborati revisionati entro il minor tempo possibile, comunque congruo rispetto all'entità dell'integrazione richiesta.

4. Criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta

La gara per l'affidamento del contratto è indetta con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. determinato mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti**, come di seguito riportato:

Elementi qualitativi (Offerta Tecnica):	max Punti 80
Elementi quantitativi (Offerta Economica):	max Punti 20

L'offerta sarà valutata in base ai criteri ed ai punteggi che verranno indicati nella successiva fase di gara (Fase 2)

5. Documentazione di gara (fase 1) - Presa visione documentazione di gara - Comunicazioni e chiarimenti

5.1 Documentazione di gara – Presa visione documentazione di gara

La documentazione di gara pubblicata e visionabile comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Relazione tecnico-metodologica del servizio;
- Calcolo parcella secondo D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13;
- Istanza di partecipazione alla gara “Modello A” - istanza;
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);

- Modello B” - Dichiarazioni Avvalimento concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dell’Impresa ausiliaria (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
- Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR (pubblicata sul portale istituzionale dell’ente sotto la sezione amministrazione trasparente all’indirizzo https://portidiroma.etrasparenza.it/contenuto18610_privacy-ulteriori-contenuti_746.html)

Tutta la documentazione di gara è visionabile, sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.portidiroma.it>, nella sezione *e-procurement* di collegamento alla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (<https://portidiroma.acquistitelematici.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la sola documentazione amministrativa di gara anche senza effettuare la registrazione e/o *Login*.

La documentazione di gara sarà disponibile, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono effettuare la registrazione nel Portale di qualifica degli Operatori Economici, accedendo alla piattaforma di *e-procurement* (<https://portidiroma.acquistitelematici.it>), sotto la sezione "Guide - Manuali e guide", le istruzioni sono riportate nel link denominato "guida alla registrazione preliminare". I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Per richiedere supporto tecnico all’iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società fornitrice della piattaforma di e-procurement, per l’assistenza con le modalità di seguito elencate:

- inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate, nell'area "Assistenza tecnica". Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative.
- Per urgenze contattare lo 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere comunicato all'operatore.

Per informazioni di carattere generale e/o amministrativo:

- utilizzare il form sotto la sezione contatti.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://portidiroma.acquistitelematici.it> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere od impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica ed avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali mal funzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il Legale Rappresentante, ovvero un Procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare l’offerta.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'Operatore Economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'Operatore Economico registrato.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali – Guide".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma telematica si prega di contattare il supporto tecnico tramite il sistema di ticket (<https://portidiroma.acquistitelematici.it/helpdesk>).

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli Operatori Economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- a) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html> oltre all'obbligo di aggiornamento del Plugin di Java
- c) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM del 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.
- e) La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico, entro il termine perentorio di cui al del Bando di Gara, attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", presso l'indirizzo: <https://portidiroma.acquistitelematici.it>.

La redazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente l'istanza di partecipazione e relativi allegati;

A tal fine il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 - Anagrafica
 - Legale Rappresentante

○ Forma di partecipazione

- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione all'Operatore Economico del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi Ordinari di cui all'art. 2602 del Codice Civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore, **a pena di non ammissione alla gara.**

Inoltre, in caso di R.T.I., GEIE o Consorzi Ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di Aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, **pena la non ammissione**, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio o Geie od Aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di R.T.I., Consorzi Ordinari ex art. 2602 del Codice Civile, GEIE ed imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguiranno le attività progettuali.

Nel caso di partecipazione di Aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, l'indirizzo di posta certificata che dovrà corrispondere a quello utilizzato per la registrazione in piattaforma per la partecipazione alla presente procedura di gara ed a cui verranno inoltrate le relative comunicazioni.

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90, le stesse verranno inviate tramite la piattaforma all'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna istanza di partecipazione pervenuta oltre la data di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante ed il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema ed ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

b) in caso siano sottoscritte da Procuratori dei Legali Rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali Imprese Ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in "Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema e dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli della gara". Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre il giorno indicato in premessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli", nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in FAQ visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli Operatori Economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara a cui si sta partecipando, sulla piattaforma digitale, al

fine di apprendere tempestivamente eventuali rettifiche che potrebbero essere apportate al Bando e/o al Disciplinare anche successivamente alla sua pubblicazione; in tal caso, sarà presente una comunicazione in “*dettagli del Bando di Gara*” a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in “*Documentazione di gara*”.

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione della domanda di partecipazione, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato essi stessi od altri tali richieste. A tal fine si richiede un'apposita dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante dell'Impresa/Società/Consorzio/R.T.I. già costituito, con la quale si attesti di aver preso visione ed accettato tutte le risposte ai chiarimenti e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta. In caso di R.T.I. da costituirsi, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun raggruppando.

5.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini indicati nel frontespizio, in via telematica sul portale di e-procurement della stazione appaltante previa procedura di registrazione di cui infra.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul portale di e-procurement nella sezione “chiarimenti” entro 6 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del portale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati.

5.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma di e-procurement della stazione appaltante e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS indicato in fase di registrazione all'interno del portale di e-procurement.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa avvengono attraverso la piattaforma di e-procurement come meglio illustrato nella successiva fase di gara.

6. Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 66, comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 65 del Codice per l'espletamento delle attività di indagini geologiche, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

7. Condizioni di partecipazione

7.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella dichiarazione integrativa di cui al "modello A" la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

7.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

È facoltà dell'operatore economico inserire, in alternativa al FVOE, i predetti dati e informazioni all'interno del Portale di e-procurement nel campo " Eventuale documentazione integrativa" all'interno della "Busta documentazione amministrativa".

7.2.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

Requisiti del concorrente

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

Le figure previste contemplano almeno le seguenti professionalità iscritte ai rispettivi ordini professionali da almeno 10 anni:

- **N°1 Progettista esperto in opere marittime (Idraulica).**
- **N°1 Progettista esperto in strutture.**
- **N°2 Progettisti esperti in impianti (Idrico, fognario, elettrico, antincendio, ecc.).**
- **N°1 Geologo.**

- **N°1 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione** abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

La proposta del Gruppo di Lavoro dev'essere dichiarata all'interno della "Domanda di partecipazione" di cui al Mod. A.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

7.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari ad € 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00).

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita, mediante:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

7.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno n. 3 servizi analoghi di ingegneria e architettura, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quello oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE		Grado Complessità "G"	Costo Categorie (€)
	codice	descrizione		
IDRAULICA	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	300.000.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-organizzativi ri-

chiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per la figura del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente disciplinare par. 7.2.1 "requisiti di idoneità".

I servizi di cui al paragrafo 7.2.3, lett. e) sono quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Il requisito di cui al paragrafo 7.2.3, lett. e) non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio analogo indicato per ciascuna delle categorie e ID della tabella sopraindicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti di cui alle lettere da d) ad e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione della prestazione.

7.3. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni Di Rete, Geie

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.2.1 deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

- c) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.
- d) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- e) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- f) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza di cui ai punti 4 e 11 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1.
- g) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche del gruppo di lavoro;
- h) Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, deve essere posseduto dal professionista del Gruppo di lavoro indicato come Progettista antincendio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 7.2.3 lett. e) richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. Avvalimento

E' consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 7.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo all'iscrizione presso il competente ordine professionale/possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi per l'esecuzione della prestazione di cui al punto 7.2.1, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 (requisiti generali) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7.2 (requisiti speciali) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e nel "modello B";
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto **sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta** e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP):
 - QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici;
- “Progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE):
 - QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
 - QbI.08: Relazione idraulica;
 - QbI.11: Relazione geologica
 - QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale;

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto:

- “Progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE):
 - QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
 - QbI.04: Piano economico e finanziario di massima;
 - QbI.06: Relazione geotecnica;
 - QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture;
 - QbI.13: Studio di inserimento urbanistico;
 - QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
 - QbI.17: Studi di prefattibilità ambientale;
 - QbI.18: Piano di monitoraggio ambientale;
 - QbII.24: Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale.

Quanto sopra in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà della prestazione principale anche in termini di responsabilità delle figure professionali coinvolte, nonché di garanzia per l'amministrazione del buon esito della prestazione professionale per come valutata in sede di gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

10. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

-Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. Modalità di presentazione della documentazione e sottoscrizione dei documenti di gara

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le domande di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La domanda di partecipazione e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del Legale Rappresentante o Procuratore speciale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da Procuratori dei Legali Rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali Imprese Ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

11.1 Regole per la presentazione della domanda di partecipazione con annessa documentazione amministrativa

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare al punto 4 sul sistema di e-procurement della stazione appaltante di seguito sono indicate le modalità di caricamento della **domanda di partecipazione della connessa documentazione amministrativa**:

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma domande di partecipazione successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare la domanda presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle domande. La piattaforma invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata della piattaforma contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima domanda di partecipazione presentata.

Si precisa inoltre che la domanda di partecipazione presentata, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nella piattaforma nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione di gara è visionabile, sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.portidiroma.it>, nella sezione *e-procurement* di collegamento alla piattaforma digitale delle gare telematiche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (<https://portidiroma.acquistitelematici.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la sola documentazione amministrativa di gara anche senza effettuare la registrazione e/o *Login*.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella domanda di partecipazione presentata, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza della domanda di partecipazione

12. Busta “Domanda di partecipazione” e suo contenuto

Il Concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante la propria domanda di partecipazione e seguenti documenti attraverso la piattaforma digitale:

1. “Modello A” domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 12.1.;
2. Modello B” - Dichiarazioni Avvalimento concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dell'Impresa ausiliaria (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445) di cui al punto 12.2
3. Documento di Gara Unico Europeo, DGUE, di cui al punto 12.3;
4. Dichiarazione in caso di Raggruppamento Temporaneo di cui al punto 12.4;
5. Dichiarazione in caso di Consorzio Stabile di cui al punto 12.5
6. Documentazione da sottoscrivere per conoscenza ed accettazione di cui al punto 12.6
7. PassOE di cui al punto 12.7
8. Eventuale documentazione integrativa relativa altri atti e documenti ritenuti necessari, ivi compresa la documentazione a comprova che il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara (Modello “A”)

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (singolo operatore, consorzio, RTP, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTP, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui al Modello “A”, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare:

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 66 co. 1 del D.lgs. 36/2023 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);

nonché: • (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 66 co. 1 lett. g che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► e dichiarare:

a) *(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista)* in ragione di quanto previsto dall' art. 34 dell'allegato II.12 di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 7.2.1 "requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;

b) *(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo)* in ragione di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 38 dell'allegato II.12, il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;

c) *(nel caso di raggruppamenti temporanei)* in ragione di quanto previsto dall' art. 39 dell'allegato II.12 i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di

cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione;

NB: i requisiti del giovane professionista **non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti**;

d) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

ovvero, in alternativa

di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

e) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante; g) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

g) che l'offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura,

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto/tecnico commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

Ciascun concorrente inoltre con il predetto Modello A dovrà rendere ulteriori dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), come di seguito indicate:

I.) dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023 (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione. Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo codice in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- in caso di società in nome collettivo: soci amministratori e direttori tecnici;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico e socio unico;

- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui sopra;

- in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;

II.) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura (art. 96, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023), in relazione a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo;

III.) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura (art. 96, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023);

IV.) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 comma 3, lett. g) ed h) del Codice in relazione a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo;

V.) di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, e di aver adottato le misure di all'art. 96, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
Ovvero

VI.) di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, di essere nell'impossibilità di adottare le misure di all'art. 96, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, e di impegnarsi ad ottemperare successivamente ai sensi del comma 4 del medesimo codice;

VII.) di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 95, comma 2, del Codice);

VIII.) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lett. d) del D.lgs. 36/2023; (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato; Ovvero (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4 del Codice appalti;

IX.) di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice ovvero di cui all'art. 65 del Codice (avuto riguardo alle prestazioni dei soggetti per le quali ne è ammessa la partecipazione);

X.) (per i professionisti associati): dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

XI.) (per le società di professionisti):

- dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) dei soggetti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice;

- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XII.) (per le società di ingegneria):

- il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36, commi 5 e 6, dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso.

N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda.

12.2. Modello “B” – Dichiarazioni di Avvalimento e documentazione

In caso di avvalimento l'Operatore Economico dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art. 104 del D.lgs 36/2023. In particolare, l'Operatore Economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento”:

- dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, una dichiarazione sottoscritta dall'Ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del D.lgs 36/2023, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (modello B);

- dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre a quanto dichiarato nel DGUE per i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, una dichiarazione sottoscritta dall'Ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del D.lgs 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di titolo di studio e professionale, facendo presente che ai sensi dell'art.104 co. 3 del D.lgs 36/2023 può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste

- dichiarazione firmata digitalmente dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- contratto di avvalimento in formato elettronico, firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o a migliorare l'offerta (cfr. Art 104 comma 4 del Codice) .

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- Eventuale miglioramento dell'offerta

L'Impresa Ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio DGUE, ovvero nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento".

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre le Dichiarazioni sostitutive, di cui al Modelli B allegato al presente Disciplinare di Gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale dei Legali Rappresentanti e dei Direttori Tecnici delle Imprese Ausiliarie, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, dai soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del "Codice" verificare nonché dai titolari dei poteri institori, ex art. 2203 del Codice Civile, e dai Procuratori speciali, oltre alla documentazione riportata al precedente paragrafo "Avvalimento".

12.3 DGUE, documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE secondo le modalità indicate nel comunicato MIT M_INFR.REG_REGISTRO UFFICIALE 6212 del 30-06-2023, il modello DGUE editabile è disponibile all'interno del portale di e-procurement.

12.4. Dichiarazione in caso di raggruppamento temporaneo

Raggruppamento Temporaneo già costituito.

In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito il concorrente deve produrre il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale od in copia autentica, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di Raggruppamento, se orizzontale, verticale o misto ed anche se vi sono Imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al Raggruppamento.

Raggruppamento Temporaneo costituendo

In caso di Raggruppamento Temporaneo ancora da costituire il concorrente deve produrre la dichiarazione di impegno alla costituzione del Raggruppamento indicando a quale delle Imprese costituenti il Raggruppamento verrà conferito il ruolo di mandataria e per l'effetto il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ed anche l'indicazione del tipo di Raggruppamento, se orizzontale, verticale o misto ed anche se vi sono Imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al Raggruppamento.

12.5 Dichiarazione in caso di consorzio stabile

In caso di Consorzio Stabile di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del Dlgs 36/2023 il concorrente deve produrre:

- l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio in copia conforme all'originale, con l'indicazione delle Imprese consorziate;
- la dichiarazione, con la quale si indica per quali consorziati il Consorzio concorre.

12.6. Documentazione da sottoscrivere per conoscenza ed accettazione

Il concorrente deve sottoscrivere per conoscenza ed accettazione i seguenti documenti:

- a) Il presente **Disciplinare di gara**, firmato digitalmente per conoscenza ed accettazione dal Legale Rappresentante della Società concorrente singolarmente o dal Legale Rappresentante della Società designata quale capogruppo e mandataria di un Raggruppamento Temporaneo già giuridicamente costituito, ovvero dai rispettivi Rappresentanti Legali di ciascun componente un costituendo R.T.I.;
- b) **Relazione tecnico-metodologica del servizio.**

La sottoscrizione dovrà avvenire mediante sottoscrizione digitale di ciascuno dei documenti sopra elencati dal Legale Rappresentante della Società concorrente singolarmente o dal Legale Rappresentante della Società designata quale capogruppo e mandataria di un Raggruppamento Temporaneo già giuridicamente costituito, ovvero dai rispettivi Rappresentanti Legali di ciascun componente un costituendo R.T.I.

12.7 PassOE

Il **PassOE** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza della Delibera numero 464 del 27 luglio 2022 di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022. È opportuno ricordare che il concorrente deve effettuare la registrazione al servizio FVOE onde poter ottenere dal sistema il PASSOE, da inserire all'interno della busta "A", attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile (dall'A.N.A.C. con la Delibera attuativa sopra richiamata accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il suddetto, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

13. Svolgimento della procedura di prequalifica fase 1 e spedizione degli inviti fase 2

Le operazioni di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ai fini della prequalifica per la partecipazione alla presente procedura di gara si svolgeranno in seduta riservata telematica al fine di mantenere l'assoluto riserbo rispetto ai nominativi degli operatori economici che hanno presentato la domanda di partecipazione nella data indicata nel presente Disciplinare.

I partecipanti potranno assistere alle operazioni di gara della sola fase 2 **esclusivamente** da remoto, collegandosi al *link* contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "*Dettagli*" della gara e "*Assisti alla seduta di gara*").

Nella fase 1 di prequalifica non è consentito assistere alle operazioni di disamina delle istanze pervenute.

L'Ufficio centrale degli acquisti (UCA), mediante costituzione di apposito seggio di gara nominato, avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione dei concorrenti partecipanti alla presente procedura, provvedendo:

- a) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10 del presente disciplinare se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere ai partecipante, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verrà dato corso all'invio della Lettera/Disciplinare d'Invito e la connessa documentazione di gara (fase 2) anche nel caso in cui risulti qualificato un solo operatore economico.

Si precisa che nella presente fase di prequalifica non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né essere prodotta garanzia alcuna.

Le modalità con cui verranno espletate le successive fasi di gara, ivi comprese le modalità di presentazione delle offerte e il procedimento di aggiudicazione, nonché gli adempimenti ad esse connessi, saranno puntualmente disciplinate all'interno della Lettera/Disciplinare d'Invito.

14. Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante reperibile al link https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entrambi reperibili sul sito istituzionale. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'AdSP a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. Il Progettista s'impegnerà, inoltre, a manlevare l'Autorità di Sistema Portuale da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

15. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e con le modalità indicate nel modello 7 del regolamento di accesso agli atti "regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del mar tirreno centro settentrionale" consultabile all'indirizzo https://portidiroma.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_8576.html

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compresi eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti a valutazione dell'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante (secondo la specifica

normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata e disponibile sul sito web istituzionale (art. 13 del Regolamento UE 2016/679). Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) all'indirizzo: serviziordp@pa326.it.

Il concorrente/fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili

17. Informazioni complementari

L'Amministrazione ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.

È fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono deferite all'Autorità Giudiziaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs n.104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma secondo quanto disposto dai citati articoli.

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente Disciplinare si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

La Stazione Appaltante applica la disciplina prevista dall'art.124 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di revoca dell'autorizzazione, ai sensi di Legge, o di rinuncia dell'aggiudicatario, ai sensi di Legge.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed/od integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

É esclusa la competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto è deputata al Giudice del Tribunale Civile di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Il responsabile unico di progetto
Dott. Ing. Maurizio Marini